



Comune di Gemona del Friuli

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 29 del 04/03/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA G. BINI, NEL PERIODO DAL 09.03.2026.2026 AL 29.03.2026, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta, pervenuta in data 03.03.2026 prot. n. 6122, da parte della ditta Fadi Giulio, avente sede a Venzone (UD) in via Bidernuccio n. 12 – P.iva 02226450308, intesa ad ottenere un'ordinanza istitutiva della sospensione della circolazione veicolare in via G. Bini, per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale nel periodo dal 09.03.2026 al 02.04.2026;

VISTA la determinazione n. 896 del 13.10.2025 del Settore Tecnico Infrastrutture, Lavori Pubblici e Ambiente, con la quale i lavori, di cui all'oggetto, sono stati affidati alla ditta individuale Fadi Giulio, avente sede a Venzone (UD) in via Bidernuccio n. 12;

VERIFICATO che la via in oggetto ricade all'interno del centro abitato, formalmente delimitato, del Comune di Gemona del Friuli e che, pertanto, spetta a detto Ente la disciplina della circolazione stradale;

VISTO che via dei Conti è strada a senso unico con sbocco su via G. Bini;

VISTO che via Comm. S. Varisco è strada senza uscita con origine da via G. Bini;

VISTO che via Altaneto è strada senza uscita con origine da piazzetta Portuzza;

PRESO ATTO che con l'ordinanza n. 16/2026 si è disposto il divieto di transito veicolare tra piazzetta Portuzza e vicolo dei De' Brugnis e che, pertanto, l'unico sbocco per via Altaneto rimane quello su via G. Bini;

CONSIDERATO che, in occasione della chiusura di via G. Bini, si rende necessario, per quanto sopra esposto, adottare analogo provvedimento per via dei Conti, per via Comm. S. Varisco e anche per via Altaneto, stante l'impraticabilità dell'itinerario piazzetta Portuzza/via Padre B. Brollo/vicolo dei De' Brugnis;

VALUTATA la richiesta meritevole di accoglimento al fine di consentire l'esecuzione dei lavori sopra descritti;

VISTE le caratteristiche tecniche e strutturali delle strade interessate;

RITENUTO, pertanto, necessario, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di incolumità pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, dar corso al

provvedimento in narrativa, istituendo, temporaneamente, il divieto di transito veicolare in via G. Bini e, di conseguenza, in via dei Conti, in via Comm. S. Varisco e in via Altaneto;

VISTI i decreti Sindacali di nomina a Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Vigilanza del dott. Glauco Della Siega, n. 13 del 02.05.2025 e n. 14 del 13.05.2025;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA e ss. mm. e ii., nonché gli artt. 30 e ss. del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del precitato Codice – approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

per i motivi dedotti in preambolo,

- dalle ore 08.30 del 09.03.2026 alle ore 18.00 del 29.03.2026

➤ **in via G. Bini e, di conseguenza, in via Comm. S. Varisco, in via dei Conti e in via Altaneto**

- **l'istituzione del divieto di transito veicolare (eccetto che per i veicoli impiegati nei lavori), mediante il posizionamento di opportune barriere con segnaletica di divieto di transito (*fig. II 46 art. 116 Reg. C.d.S.*), e la collocazione di tutta la necessaria segnaletica di pericolo e della segnaletica di deviazione;**

Conseguentemente si dispone:

1. Per le provenienze da SR UD 20 deviazione a sx verso via Sottocastello.
2. Per le provenienze da via Sottocastello in salita deviazione a dx verso SR UD 20.
3. Per le uscite da via Ospedale San Michele su largo Porta Udine deviazione a dx verso SR UD 20/via Sottocastello.
4. All'altezza del civico n. 30 di via Ospedale San Michele deviazione verso largo Porta Udine.
5. All'uscita di vicolo dei De' Brugnisi deviazione a dx su via Ospedale San Michele.
6. Per le provenienze da via Piovega in salita, all'intersezione con via Sottocastello/via G. Fantoni/via Belgrado, collocazione di preavviso di via G. Bini chiusa per lavori.
7. Per le provenienze da via P. Bertrando, all'intersezione con p.tta Vintani, deviazione a sx verso via del Fossale a salire.
8. Per le provenienze da via del Fossale in discesa deviazione a dx su via P. Bertrando.

DISPONE

che, qualora i lavori dovessero terminare anticipatamente, la circolazione stradale venga ripristinata secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

PRESCRIZIONI GENERALI

a carico della ditta richiedente il presente provvedimento

La ditta Fadi Giulio, avente sede a Venzona (UD) in via Bidernuccio n. 12, dovrà provvedere a proprie cure e spese alla posa di tutta la necessaria segnaletica di cantiere verticale, orizzontale, luminosa e complementare, in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 285/1992, del D.P.R. 495/1992 e del D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 226 del 26.09.2002) e succ. mod. e integr..

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere apposte, ad opportuna distanza, la necessaria segnaletica di cantiere ed eventuali protezioni, atte a garantire l'assoluta sicurezza dei transitanti, in conformità di quanto disposto dal D. Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992; durante le ore notturne

e, se necessario, nelle ore di limitata visibilità, dovranno essere posizionate e ben visibili le segnalazioni luminose a luce rossa e i dispositivi a luce rossa riflessa.

L'installazione dei sistemi di segnalamento temporaneo, previsti dagli artt. 30 e segg. del D.P.R. 495/1992 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, sarà a carico della ditta sopra citata, che dovrà assicurare la loro efficienza e garantire la corretta visibilità del cantiere di notte e/o in condizioni di scarsa visibilità, per la sicurezza della circolazione stradale in conformità di quanto disposto dal D. Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992.

La ditta dovrà installare saldamente tutti i segnali temporanei, in modo che resistano ad eventuali intemperie, e dovrà assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica: resta, inoltre, obbligata a vigilare costantemente sull'efficienza della segnaletica. Non dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra di loro e, a tal fine, questi ultimi dovranno essere adeguatamente coperti.

Copia della presente ordinanza dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere per le eventuali verifiche.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Inoltre, devono essere rispettate le particolari prescrizioni contenute:

- 1) nel disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 10 luglio 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26.09.2002 – Suppl. Straordinario);
- 2) nell'art. 21 del C.d.S., di cui si riporta la parte precettiva:
 1. *Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.*
 2. *Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.*
 3. *Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità e ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.*

.....omissis

AVVERTENZE

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi, i limiti e i vincoli inerenti ai luoghi interessati, previsti dalla normativa vigente. Fatto salvo il rilascio di ogni eventuale autorizzazione e/o nulla osta di competenza di altri uffici o enti, da domandarsi a cura della ditta Fadi Giulio, avente sede a Venzone (UD) in via Bidernuccio n. 12, in qualità di richiedente il presente provvedimento.

Il richiedente rimane, altresì, responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni a persone, animali o cose, che potessero verificarsi in conseguenza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è suscettibile in ogni tempo di modifica ovvero di ritiro/revoca per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse.

L'inosservanza delle prescrizioni, di cui alla presente ordinanza, è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

La presente dovrà essere pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web del Comune di Gemona del Friuli (<http://www.comune.gemona-del-friuli.ud.it>), trasmessa alla Questura di Udine, alla Sezione Polizia Stradale di Udine, al Comando Provinciale Carabinieri di Udine, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine, al Comando Stazione Carabinieri di Gemona del Friuli, alla Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES) Sala Operativa 112, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, alla Croce Rossa Italiana di Udine, alla Sogit di Udine, alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, alla ditta A&T 2000 S.p.A., alla ditta Chiurlo Tec S.r.l., al Settore Tecnico Infrastrutture, Lavori pubblici e Ambiente del Comune di Gemona del Friuli e alla Ditta richiedente il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nei termini e nei modi previsti dall'art. 40 e seguenti del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i.;
- entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il sottoscritto dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Glaucio Della Siega



Comune di Gemona del Friuli

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
29	04/03/2026	SETTORE POLIZIA LOCALE	04/03/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA G. BINI, NEL PERIODO DAL 09.03.2026.2026 AL 29.03.2026, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 04/03/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/03/2026.

Data 04/03/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Glaucio Della Siega

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.